

COMUNE DI FONTANELLE

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

- Elaborato di adeguamento approvazione definitiva del. c.c. n° 29 del 22.09.2006

> Il resp. del serv. urbanistica e gestione del territorio geom. Roberto Pinese

COMUNE DI FONTANELLE

-1 FEB. 2007

Prot. N° 1052

Giugno 2006

IL SEGRETARIO GENERALE

Mauro Polysel

Rag, Affoni D'Amico

1° EMISSIONE: GIUGNO 2006 REV. 02





CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE Legge 26 Ottobre 1995, n. 447

"Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

Giugno 2006

Elaborazione:

MASTERGROUP

Viale G. Carducci, 27 31015 Conegliano (TV) tel. 0438.35157 – fax 0438.22566 www.mgnet.it – <u>info@mgnet.it</u> Gruppo di lavoro:

Responsabile di Progetto: Ing. Mauro Tona

Collaboratori: Dott. Augusto Sacchet

Per. Ind. Claudio Rui Per. Ind. Guido Puozzo

INDICE

TITOLO I	5
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI RUMOROSITÀ AMBIENTALE	5
Art. 1 - Riferimenti Normativi	5
Art. 2 - Competenze del Comune	5
Art. 3 - Controlli amministrativi da parte del Comune	
Art. 4 - Richieste e rilascio autorizzazioni	
Art. 5 - Limiti delle emissioni sonore per le singole sorgenti	6
Art. 6 - Limiti delle immissioni sonore	6
Art. 7 - Orario Diurno e Orario Notturno	
Art. 8 - Strumentazione base per le determinazioni della rumorosità ambientale	6
Art. 9 - Rilevamento del Rumore	6
Art. 9.1 - Presenza di rumore a tempo parziale	7
Art. 9.2 - Requisiti professionali richiesti agli estensori delle relazioni acustiche	7
Art. 10 - Sistemi di allarme	7
Art. 11 - Pubblici esercizi, luoghi di pubblico spettacolo, luoghi di intrattenimento	
danzantedanzante	7
Art. 11.1 - Pubblici esercizi, luoghi di pubblico spettacolo, luoghi di intrattenimento	
danzante - Rilevamento del rumore	
Art. 12 - Cantieri edili	8
Art. 12.1 - Deroghe Cantieri edili	8
Art. 13 - Impiego di macchine per giardinaggio	8
Art. 14 - Fuochi d'artificio	
Art. 14.1 - Deroghe fuochi d'artificio	9
Art. 15 - Attività sportive e ricreative saltuarie	9
Art. 16 - Attività sportive svolte in impianti fissi	9
Art. 17 - Strutture mobili di intrattenimento e manifestazioni in genere	9
Art. 18 - Aree agricole, forestali e a bosco	9
Art. 18.1 - Deroghe aree agricole, forestali e a bosco	
TITOLO II	.10
DISPOSIZIONI DI NATURA URBANISTICA ED EDILIZIA	10
Art. 19 - Progettazioni di lottizzazioni urbanistiche	10
Art. 20 - Impatto acustico per opere ed edifici a destinazione speciale	10
Art. 21 - Rilascio nulla osta acustico	
Art. 22 - Requisiti professionali richiesti agli estensori relazioni acustiche	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.11
Art. 24 - Limiti rumorosità prodotta da impianti tecnologici a servizio dell'edificio	.12
TITOLO III	
CONTROLLI E SANZIONI	13
•	
Art. 25 - Controlli e verifiche	.13
Art. 26 - Sanzioni amministrative inerenti la tutela acustica del territorio	
comunale	
Art. 27 - Ordinanze contingibili ed urgenti	14

Art. 28 - Abrogazione norme precedenti	14
ALLEGATO 1	15
NULLA OSTA ACUSTICO	15
ALLEGATO 2	17
PREVISIONE DI CLIMA ACUSTICOE/O VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO *	17 17
ALLEGATO 3	19
VALORI LIMITE DI EMISSIONE - LEQ IN DB (A)	19
ALLEGATO 4	21
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI IMMISSIOI DERIVANTE DA ATTIVITÀ TEMPORANEA	

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI RUMOROSITÀ AMBIENTALE

Art. 1 - Riferimenti Normativi

Le norme contenute nel presente regolamento sono state predisposte al fine di recepire il D.P.C.M. 1 Marzo 1991, la legge 26 Ottobre 1995, n°447 e il D.P.C.M. 14 novembre 1997 e la L.R. n. 21/99 che stabiliscono i principi fondamentali di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico.

Art. 2 - Competenze del Comune

Sono di competenza del Comune, secondo le leggi statali e regionali e il rispettivo statuto:

- a) la classificazione acustica del territorio comunale;
- b) il relativo coordinamento degli strumenti urbanistici;
- c) l'adozione dei piani di risanamento acustico;
- d) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico;
- e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
- f) la rilevazione ed il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli;
- g) i controlli sui piani comunali;
- h) il rilascio del nulla osta acustico;
- i) l'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile.

Sono fatte salve le azioni espletate dal Comune e gli interventi già effettuati dalle imprese ai sensi delle norme citate al precedente articolo prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 3 - Controlli amministrativi da parte del Comune

Il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

- a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- b) della disciplina relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
- c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di legge;
- d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita da ditte e privati.

Art. 4 - Richieste e rilascio autorizzazioni

Le richieste di autorizzazione previste dal presente regolamento devono essere indirizzate al Sindaco, in carta semplice, firmate dai richiedenti e corredate dai documenti eventualmente prescritti 15 giorni prima dell'evento.

Le autorizzazioni vengono rilasciate con atto redatto dall'ufficio comunale competente.

Art. 5 - Limiti delle emissioni sonore per le singole sorgenti

I livelli di emissioni sonore ammissibili, come dalla tabella allegata al D.P.C.M. 14.11.1997, per le singole sorgenti in funzione delle zone di appartenenza come definite dalla "Classificazione Acustica Comunale " di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n. 25... del. 2.2. SET 2008

In allegato 3 del presente regolamento sono riportati i valori limite.

Art. 6 - Limiti delle immissioni sonore

Art. 7 - Orario Diurno e Orario Notturno

Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, ed in particolare sulla definizione di orario diurno e notturno, si precisa quanto segue:

PERIODO DIURNO

dalle ore 06.00 alle ore 22.00

PERIODO NOTTURNO

dalle ore 22.00 alle ore 06.00

Art. 8 - Strumentazione base per le determinazioni della rumorosità ambientale

Devono essere utilizzati strumenti di misura conformi ai requisiti stabiliti dall'art. 2 del D.M. 16 marzo 1998 e da eventuali modifiche ed integrazioni.

Art. 9 - Rilevamento del Rumore

Il rilevamento deve essere eseguito misurando il livello sonoro continuo equivalente ponderato in curva A [Leq (A)] per un tempo di misura sufficiente ad ottenere una valutazione significativa del fenomeno sonoro esaminato. Per le sorgenti fisse tale rilevamento dovrà, comunque, essere eseguito nel periodo di massimo disturbo, non tenendo conto di eventi eccezionali, ed in corrispondenza del luogo disturbato. Il microfono del fonometro dev'essere posizionato a metri 1.50 dal suolo, ad almeno un metro da altre superfici interferenti (pareti ed ostacoli in genere), e deve essere orientato verso la sorgente di rumore la cui provenienza sia identificabile.

L'osservatore deve tenersi a sufficiente distanza dal microfono per non interferire con la misura. La misura deve essere arrotondata a 0.5 dB.

Le misure in esterno devono essere eseguite in condizioni meteorologiche normali ed in assenza di precipitazioni atmosferiche.

Per le modalità tecniche specifiche delle misure da effettuarsi in ambiente esterno ed all'interno di ambienti abitativi si rinvia alle metodiche tecniche riportate nel D.M. Ambiente 16 marzo 1998 tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico.

Art. 9.1 - Presenza di rumore a tempo parziale

Esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno, si prende in considerazione la presenza di un rumore a tempo parziale nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora.

Qualora il rumore a tempo parziale sia compreso tra 1 h e 15 minuti il valore del rumore ambientale, misurato in $Leq_{(A)}$ deve essere diminuito di 3 $dB_{(A)}$; qualora sia inferiore a 15 minuti il $Leq_{(A)}$ deve essere diminuito di 5 $dB_{(A)}$.

Art. 9.2 - Requisiti professionali richiesti agli estensori delle relazioni acustiche

Le valutazioni di impatto e le previsioni di clima acustico devono essere redatte da tecnico competente come definito dalla legge 447/95.

Art. 10 - Sistemi di allarme

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 15 minuti.

E' fatto divieto di attivare nel periodo notturno, se non in caso di necessità, apparecchi acustici quali clacson, trombe, sirene e similari.

Per regolare l'ingresso e l'uscita di lavoratori dalle fabbriche e situazioni analoghe; possono essere impiegate suonerie, ma per durate non superiori a 15 secondi.

Art. 11 - Pubblici esercizi, luoghi di pubblico spettacolo, luoghi di intrattenimento danzante

Il rilascio di autorizzazioni e/o licenze per l'apertura di pubblici esercizi, luoghi di pubblico spettacolo e luoghi di intrattenimento danzante e/o musicale è subordinata alla presentazione di una relazione di impatto acustico, redatta da tecnici competenti ai sensi art. 2 della L. 447/95, al fine di dimostrare che i locali possiedono le caratteristiche di isolamento acustico tali da rispettare i limiti per l'ambiente esterno ed interno allo stesso edificio.

Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina. D.P.C.M. 16/4/99 n. 215.

Nei luoghi di cui trattasi dovrà comunque essere rispettato il Decreto Pres. Cons. Ministri n° 215 del 16/04/1999

"Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti

sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi", e successive modifiche ed integrazioni

Art. 11.1 - Pubblici esercizi, luoghi di pubblico spettacolo, luoghi di intrattenimento danzante - Rilevamento del rumore

Per le misure si fa riferimento a quanto stabilito agli art. 8 e 9 del presente regolamento e da quanto definito da D.P.C.M. 5 dicembre 1997 - Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici – Tabella B.

Art. 12 - Cantieri edili

Le macchine in uso nei cantieri edili, stradali o assimilabili, (quali compressori, generatori elettrici, escavatori, pale meccaniche, martelli pneumatici, betoniere, gru, ecc.) dovranno essere di tipo silenziato conforme al D.Lgs. Governo n° 262 del 04/09/2002 (Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto).

L'attivazione delle macchine rumorose di cui sopra ed in genere la esecuzione di lavori rumorosi, dovrà svolgersi nelle seguenti fasce orarie feriali:

- dal 21 giugno al 20 settembre dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 20.00
- dal 21 settembre al 20 giugno dalle ore 08.00 12.00 e dalle 13.30 alle 19.30

Il **limite massimo** fissato di immissione sonora è quello relativo alla VI zona del D.P.C.M. del 1.3.1991 e cioè **70db(A)**

Art. 12.1 - Deroghe Cantieri edili

Limiti massimi di immissioni sonore ulteriormente permissivi potranno essere concessi dal Comune per periodi limitati all'interno delle fasce orarie di cui sopra, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h) della legge n. 447/1995.

Tale limite non potrà comunque superare il valore di 85 db(A). Non si applica il criterio differenziale previsto dall'art. 4, del D.M. 14 novembre 1997.

Per l'ottenimento di tale deroga la ditta richiedente dovrà allegare alla domanda un programma di massima in cui risulti giornalmente la fascia oraria in cui verranno utilizzate le attrezzature particolarmente rumorose e la relazione di impatto acustico. La ditta deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di validità della deroga.

Art. 13 - Impiego di macchine per giardinaggio

L'impiego di macchine da giardinaggio con motore è consentito dalle ore 8.00 alle ore 20.00, con interruzione pomeridiana dalle ore 13.00 alle ore 15.00.

Art. 14 - Fuochi d'artificio

L'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli sono vietati su tutto il territorio comunale.

Art. 14.1 - Deroghe fuochi d'artificio

Deroghe al divieto possono essere autorizzate dal comune su richiesta scritta e motivata del soggetto interessato. Ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge regionale n° 21 del 10/05/1999.

Art. 15 - Attività sportive e ricreative saltuarie

Le attività sportive o ricreative rumorose, fra le quali motocross, go-kart e tiro a volo, sono ammesse esclusivamente in fasce orarie di volta in volta indicate ed autorizzate dal comune, tenuto conto della tipologia e delle caratteristiche degli insediamenti civili interessati dallo svolgimento di tali attività.

Art. 16 - Attività sportive svolte in impianti fissi

Alle attività sportive svolte presso gli impianti fissi (Campi di calcio, Campi da tennis, ecc.) non si applica il disposto dell'articolo 4 del D.M. 14 novembre 1997, recante "valori limite differenziali di immissione" ed il limite di zona indicato dal piano.

Al confine del sedime degli impianti, inteso come zona costituita da una o più porzioni di territorio, all'interno della quale si trovano le infrastrutture pertinenti l'attività svolta, i luoghi accessibili al pubblico ed eventuali aree di servizio, devono essere rispettati in prossimità di abitazioni:

- 70 dB (A) Leq orario, in qualsiasi ora nel periodo dalle ore 06.00 alle 23.00;
- 60 dB (A) Leg orario, in qualsiasi ora nel periodo dalle ore 23.00 alle 6.00.

Art. 17 - Strutture mobili di intrattenimento e manifestazioni in genere

Le emissioni sonore provenienti da circhi, teatri tenda ed altre strutture mobili di intrattenimento o prodotte da festival o manifestazioni analoghe sono ammesse solo se preventivamente autorizzate dal comune. E comunque non possono protrarsi oltre le ore 24.00 salvo deroga specificatamente rilasciata.

Art. 18 - Aree agricole, forestali e a bosco

Si concede la deroga ai limiti acustici di emissione del presente regolamento nelle aree agricole, a bosco, ed improduttive, qualora l'inquinamento acustico sia prodotto da attività agricole e forestali non industriali con carattere di temporaneità.

Art. 18.1 - Deroghe aree agricole, forestali e a bosco

Il Comune può, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h) della legge n. 447/1995, autorizzare deroghe temporanee ai limiti di emissione e temporali riportati negli articoli precedenti, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità.

Ulteriori regole agli orari e ai divieti di cui al presente articolo possono essere autorizzate dal Comune su richiesta scritta e motivata del soggetto, interessato.

Il provvedimento autorizzatorio del Comune, predisposto su richiesta scritta e motivata del soggetto interessato, deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di validità della deroga.

TITOLO II

DISPOSIZIONI DI NATURA URBANISTICA ED EDILIZIA

Art. 19 - Progettazioni di lottizzazioni urbanistiche

Coloro che intendono realizzare sul piano urbanistico una lottizzazione devono presentare, unitamente alla richiesta di autorizzazione, anche una valutazione di clima acustico previsionale per le lottizzazioni che andranno ad inserirsi in prossimità delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole ed asili nido;
- b) case di cura e di riposo;
- c) parchi pubblici urbani ed extraurbani.

Art. 20 - Impatto acustico per opere ed edifici a destinazione speciale

Nell'ambito delle procedure previste dal regolamento edilizio ovvero su richiesta del Comune, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongeno una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade:
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

È fatto obbligo di produrre invece una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- 1) scuole ed asili nido;
- 2) ospedali;
- 3) case di cura e di riposo;
- 4) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- 5) nuovi edifici residenziali prossimi ad aeroporti, aviosuperfici, eliporti, strade, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi, ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

La documentazione di previsione di impatto acustico deve essere presentata anche contestualmente alla domanda per:

 il rilascio di permessi di costituire relativi nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative, e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;

- il rilascio di provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture sopra riportate;
- il rilascio di licenze o di autorizzazioni all'esercizio di attività produttive;
 nonché alla D.I.A. relativa ad interventi di cui sopra.

Art. 21 - Rilascio nulla osta acustico

Le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al 3° comma del succitato art. 20, che si prevede possano produrre valori di emissioni superiori a quelli determinati ai sensi del presente regolamento devono contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve quindi essere inviata al competente ufficio comunale ai fini del rilascio del relativo NULLA OSTA "ACUSTICO" (allegato n°1)

Art. 22 - Requisiti professionali richiesti agli estensori relazioni acustiche

Le valutazioni di impatto e le previsioni di clima acustico devono esser redatte da tecnico competente come definito dalla Legge 447/95.

Art. 23 - Isolamento acustico

I materiali utilizzati per la costruzione di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire un'adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne i rumori di calpestio, rumori di traffico, rumori di impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui o da locali o spazi destinati a servizi comuni, rumori da laboratori o da industrie, rumori da locali di pubblico spettacolo.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo gli ambienti abitativi sono distinti nelle seguenti categorie:

- · categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

Premesso ciò, la tabella seguente definisce i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici intesi come partizioni orizzontali e verticali fra due distinte unità immobiliari in funzione della categoria di edificio:

TIPO EDIFICI	POTERE FONO- ISOLAN TE	ISOLAMENTO ACUSTICO STANDARDIZZA TO	LIVELLO RUMORE DI CALPESTIO	LIVELLO MASSIMO DI PRESSIONE	LIVELLO CONTINUO EQUIVALENT E DI PRESSIONE SONORA
	R'w*	D _{2m,nT,W}	L'n,W	L _{Asmax}	LAeq
D	55	45	58	35	25
A, C	50	40	63	35	35
E	50	48	58	35	25
B, F, G	50	42	55	35	35

^(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.

Per le definizioni e le modalità di verifica e misura si rinvia al D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

Art. 24 - Limiti rumorosità prodotta da impianti tecnologici a servizio dell'edificio

Sono definiti servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria.

Sono invece definiti servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:

- a) 35 dB_(A) LAmax con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo;
- b) 25 dB_(A) LAeq per i servizi a funzionamento continuo.

Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

Per le definizioni e le modalità di verifica e misura si rinvia al D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

TITOLO III CONTROLLI E SANZIONI

Art. 25 - Controlli e verifiche

Per le funzioni tecniche di controllo di propria competenza i comuni si avvalgono del Dipartimento Provinciale dell'ARPAV - Area Tecnico – Scientifica.

Art. 26 - Sanzioni amministrative inerenti la tutela acustica del territorio comunale

Sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

- a) per chi non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'Art. 9 della legge 447/95 è punito col pagamento di una somma da € 1.033 a € 10.329;
- b) per chi, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione è punito col pagamento di una somma da € 516 a € 5.164;
- c) la violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della Legge n° 447/1995 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento del pagamento di una somma da € 258 e a € 10.329;
- d) chiunque violi le disposizioni riguardanti l'esercizio delle attività svolte all'aperto o temporanee di cui agli articoli 10/11/12/13/14/15/17 del presente regolamento è punito col pagamento di una somma da € 103 a € 516;
- e) chiunque violi le prescrizioni relative alle autorizzazioni in deroga per quanto riguarda il rispetto degli orari nell'esercizio di attività temporanee svolte all'aperto è punito con il pagamento di una somma da € 103 a € 516;
- f) chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile, supera i limiti fissati dal Comune a tutela delle zone che presentano un rilevante interesse ambientale, è punito con il pagamento di una somma da € 516 a € 1.033.

Ai sensi della legge 447/95 al Comune per i punti a) e b) c) spetta una quota del 30% delle sanzioni amministrative, mentre la restante quota del settanta per cento è attribuita al Bilancio dello Stato.

Le sanzioni amministrative previste ai punti d), e) ed f) spettano per la totalità al Comune di cui il 30% è destinato a costituire un fondo finalizzato alla realizzazione dei piani di classificazione acustica, dei piani comunali di risanamento acustico e degli interventi di bonifica acustica previsti in detti piani.

Art. 27 - Ordinanze contingibili ed urgenti

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Tale facoltà sindacale è esclusa nel caso di servizi pubblici essenziali (Art. 9 della L. 447/95).

Art. 28 - Abrogazione norme precedenti

Il presente Regolamento locale di igiene abroga tutte le norme precedenti in tema di acustica contenute in altri Regolamenti comunali incompatibili o in contrasto con quelle sopra riportate.

ALLEGATO
Prot. n Pratica n
OGGETTO: LEGGE 26 ottobre 1995 n. 447 art. 8 punto 6 NULLA OSTA ACUSTICO DITTA:
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMBIENTE
VISTA la richiesta presentata da, diretta ad ottenere il nulla osta acustico;
VISTA la relazione dalla quale si evince che la rumorosità derivante dall'attività lavorativa della Ditta sopracitata rispetterà i limiti di accettabilità diurni e notturni per l'ambiente esterno e i limiti previsti negli ambienti abitativi fissati dal DPCM 14 novembre 1997;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n di Classificazione Acustica Comunale;
VISTO il regolamento acustico comunale;
VISTO il D.P.C.M. 1 marzo 1991;
VISTO il D.P.C.M. 14 novembre 1997;
VISTA la legge 26 ottobre 1995 n. 447;

RILASCIA NULLA-OSTA

per l'inserimento dell'attività di sito in via (oppure mappali, ecc...)

Con l'obbligo del rispetto dei limiti presenti nel D.P.C.M. 14 novembre 1997 (In allegato 3 del presente regolamento)

E' fatto obbligo inoltre di:

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e S.M. ed i;

- a) adottare tutte le misure necessarie allo scopo di evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- b) richiedere un nuovo nulla-osta per ogni diversa destinazione del fabbricato, od in caso di ampliamento, ristrutturazione o spostamento, o per modifica del ciclo tecnologico;
- c) produrre al Comune entro 90 giorni dall'avvio dell'attività, opportuna indagine fonometrica a dimostrazione del rispetto dei limiti fissati.

Il Comune è autorizzato ad effettuare all'interno dell'insediamento tutti i controlli ritenuti necessari per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla rumorosità.

Il presente nulla-osta sarà revocato in caso di mancato adeguamento ai limiti di accettabilità ed alle condizioni più sopra indicate nei tempi e modi prescritti ed in ogni altro caso previsto dalla Legge.

La trasgressione di quanto sopra comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal regolamento comunale e/o dalla vigente normativa in materia.

Questo allegato rappresenta un Fac-simile di relazione di impatto acustico / clima acustico da presentare al ufficio competente per opere ed edifici da Art.20 del regolamento acustico comunale.

ALLEGATO 2

PREVISIONE DI CLIMA ACUSTICO

E/O VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO *

Committente:

Insediamento

Relazione redatta da Tecnico Competente ai sensi art. 2 Legge 26 ottobre 1995 n. 447

PREMESSA

La presente relazione illustra le problematiche di impatto acustico connesse con l'inserimento di un'attività produttiva in via

Le valutazioni, espresse nel seguito, sono state ricavate partendo dalla rumorosità specifica delle apparecchiature e dei macchinari che verranno inserite nel ciclo produttivo .

DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI

La ditta intende avviare un'attività di L'opificio verrà suddiviso nei seguenti reparti:

L'attività complessiva prevede delle operazioni di lavorazione con macchine operatrici ed operazioni di carico /scarico e movimentazione delle merci.

Nella fase produttiva è prevedibile l'utilizzo delle macchine operatrici del tipo:

Nel ciclo produttivo è prevedibile occupare.... ...

Le attività lavorative previste sono programmate nel periodo diurno con un orario di lavoro giornaliero di otto ore, (8.00-12.00/13.30-17.30) per cinque giorni alla settimana.

SI o NON SI prevede l'inserimento di macchinari o impianti specifici all'esterno dell'edificio.

Il perimetro dell'insediamento produttivo posto in una zona destinata ad attività altre attività lungo il lato nord

ad Ovest

La planimetria allegata evidenzia la localizzazione della struttura e del contesto urbanistico in cui l'attività verrà inserita. Si individuano pertanto i seguenti elementi fondamentali per determinare il clima e l'impatto acustico derivante dall'inserimento di questa nuova attività e precisamente:

la potenza sonora massima connessa con il funzionamento delle apparecchiature o lo stato acustico di fatto della zona.

RUMORE AMBIENTALE ESTERNO

Per i seguenti motivi si ritiene che si possano applicare a titolo cautelativo i seguenti limiti dB(A) per periodo diurno

* SEZIONE RISERVATA ALLA SOLA VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Le indagini fonometriche preliminari sviluppate nella zona hanno evidenziato , al perimetro industriale della ditta i seguenti valori

La rilavazioni sono stato offi

Le rilevazioni sono state effettuate con fonometro tipo..... strumento appartenente alla classe 1 secondo gli standard I.E.C. (International Elettrotechnical Commission) n° 651179 e n° 804185.

Il fonometro è stato tarato con calibratore acustico, sempre di classe 1, prima e dopo le misure. Inoltre la strumentazione è stata sottoposta a taratura periodica.

Riferimento allegato B) D.P.C.M. 1 marzo 1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Le condizioni meteorologiche si sono presentate buone. La velocità del vento risultava inferiore a

STIMA E CARATTERIZZAZIONE DELLE EMISSIONE SONORE

La metodologia utilizzata per la previsione della rumorosità ambientale del nuovo insediamento ricettivo può essere riassunta nei seguenti punti :

- a) valutazione della rumorosità indotta dall'attività produttiva (utilizzo delle macchine operatrici e traffico veicolare in arrivo ed in partenza dallo stabilimento);
- b) calcolo del livello di rumore prodotto dall'attività stessa lungo il perimetro di pertinenza

Rumorosità indotta dall'utilizzo delle macchine operatrici.

La rumorosità prodotta dalle macchine operatrici che verranno utilizzate per la lavorazione delle si aggira approssimativamente intorno ai dB(A) come riscontrato in attività similari. Facendo riferimento al modello di propagazione, sferica, lineare semisferica omnidirezionale delle onde sonore (BREVE DESCRIZIONE E FORMULE) sono stati calcolati i seguenti valori di livello di pressione sonora a diverse distanze dalle sorgenti A - 40 metri B - 80 metri (Abitazione Civile) C - 100 metri (Abitazione Civile) Le posizioni sono indicate nella planimetria allegata.

Traffico veicolare in arrivo ed in partenza dallo stabilimento

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Nel seguito si riportano le classi di destinazione del territorio comunale ed i relativi livelli.

TAB. A - Classificazione del territorio comunale
CLASSE I: AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE
CLASSE II: AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE.
CLASSE III: AREE DI TIPO MISTO.
CLASSE IV: AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA
CLASSE V: AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI
CLASSE VI: AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI

Valori limite di EMISSIONE - Leq in dB (A)

Valori massimi di rumorosità che possono essere emessi dalle singole sorgenti sonore.

		bre 1997 TEMPI DI RIFERIMENTO		
_	ASSI DI DESTINAZIONE D'USO RRITORIO	DIURNO (06.00-22.00)	NOTTURNO (22.00-06.00)	
I	Aree particolarmente protette	45	35	
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40	
III	Aree di tipo misto	55	45	
IV	Aree di intensa attività umana	60	50	
٧	Aree prevalentemente industriali	65	55	
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65	

Valori limite assoluti di IMMISSIONE - Leq in dB (A)

Valori massimi di rumorosità ammessi in una zona e comprensivi di tutte le sorgenti sonore presenti.

TAB C - Allegato del D.P.C.M. 14 novembre 1997

		TEMPI DI RI	FERIMENTO
	CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO TERRITORIO	DIURNO (06.00-22.00)	NOTTURNO (22.00-06.00)
	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
ΙV	Aree di intensa attività umana	65	55
٧	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Valori di qualità - Leq in dB (A)

Obiettivi di rumorosità minima da raggiungere nelle varie zone del territorio comunale

		TEMPI DI RIFERIMENTO		
*	CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO TERRITORIO	DIURNO (06.00-22.00)	NOTTURNO (22.00-06.00)	
1	Aree particolarmente protette	47	37	
Ш	Aree prevalentemente residenziali	52	42	
Ш	Aree di tipo misto	57	47	
IV	Aree di intensa attività umana	62	52	
V	Aree prevalentemente industriali	67	57	
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70	

NORME TRANSITORIE

In attesa che i comuni deliberino la zonizzazione del proprio territorio, vengono applicati i seguenti limiti soltanto per le sorgenti sonore fisse:

- Zona industriale 70 dB(A)
- Zona A (D.M.1444/68) 65 dB(A)
- Zona B (D.M.1444/68) 60 dB(A)
- Tutto il territorio nazionale 70 dB(A)

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI IMMISSIONE SONORA DERIVANTE DA ATTIVITÀ TEMPORANEA

Egregio Sig. Sindaco del Comune di 31043 Fontanelle Via Guglielmo Marconi,1

Il sottoscritto/a
In qualità di
della ditta/impresa/società/associazione
cod. fiscale e partita IVA
domicilio fiscale
CHIEDE AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI IMMISSIONE SONORA
Ai sensi della L. 447/95, del DPCM 14/11/97, della LR 21/99 e del Regolamento Acustico
Comunale
Per l'attività di
Sita in
A tal proposito dichiara:
che l'attività avrà inizio il
e potrà prolungarsi fino al
L'attività consisterà in:
e sarà cosi organizzata
,

le attività/attrezzature fonte di rumorosità saranno le seguenti
e verranno attivate nei periodi/fasce orarie
•
*
Al fine di minimizzare la rumorosità prodotta verranno messe in atto le seguenti misure organizzative:
e le seguenti misure tecniche

le macchine in uso nel cantiere sono di tipo silenziato conformemente alle direttive CEE (specificare quali macchinari sono di tipo silenziato)
Dichiara, inoltre, che le misure predisposte corrispondono a quanto tecnicamente possibile mettere in atto per ridurre l'emissione sonora ma che, ciononostante, la rumorosità prodotta non rientra nei limiti previsti dal Regolamento Acustico Comunale.
Si allega alla presente: Relazione di impatto acustico con allegate planimetrie indicanti la posizione delle macchine/attività rumorose rispetto ai recettori circostanti e ad eventuali siti sensibili
Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, attesta che le dichiarazioni fornite e tutta la documentazione allegata sono rispondenti a verità.
In fede
Fontanelle, lì